

Gruppo consiliare  
**Partito Democratico**  
Il consigliere Luca Barberini

**Proposta di legge regionale del Consigliere Luca Barberini, concernente: “Norme per la valorizzazione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica”.**

**Art. 1**  
**(Principi e finalità)**

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto e in coerenza con la Strategia di Lisbona approvata nel 2000 dall'Unione europea, riconosce e valorizza la cultura scientifica e tecnologica, e ne promuove la diffusione, con particolare riferimento alla conoscenza e allo studio delle scienze matematiche, fisiche, naturali, e loro tecniche derivate.

2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione delle cultura scientifica e tecnologica:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendone l'integrazione con l'istruzione scolastica mediante un utilizzo qualitativamente elevato e didatticamente efficace degli eventi e delle strutture scientifiche presenti sul territorio regionale, e mediante specifici interventi che assicurino un adeguato raccordo degli stessi con il sistema scolastico;

b) nell'intera collettività regionale, favorendo il dialogo tra cittadini, mondo della ricerca e attori sociali sui processi di innovazione tecnologica, al fine di innescare percorsi di partecipazione attiva e consapevole di tutta la cittadinanza.

3. La Regione favorisce altresì il raccordo e la comunicazione tra ricerca scientifica, mondo della produzione e sistema scolastico, al fine di valorizzare le risorse produttive regionali e di accrescere l'innovazione tecnologica per l'attività produttiva e lo sviluppo sostenibile.


4. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione:

a) sostiene le strutture e i soggetti impegnati nella diffusione della scienza e della tecnologia, e nella cultura dell'innovazione, anche affinché gli stessi possano dotarsi di strumenti sempre più tecnologicamente avanzati ed efficienti, e di centri e sedi che apportino un contributo innovativo al contesto sociale, culturale ed economico dell'Umbria;

b) promuove e facilita l'accesso alle strutture e agli eventi di cui al comma 2, lettera a), da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

c) contribuisce alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio scientifico presente nel territorio regionale, anche al fine di garantirne a chiunque la fruibilità quale risorsa comune dell'intera collettività.

**Art. 2**



Gruppo consiliare  
**Partito Democratico**  
Il consigliere Luca Barberini

### **(Ambito di applicazione)**

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli enti, le fondazioni, i musei, i consorzi, le associazioni e le altre istituzioni pubbliche e private, che per finalità statutarie sono impegnati prioritariamente nella promozione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica, nella ricerca scientifica e tecnologica, ovvero nella tutela, nella valorizzazione e nella conservazione del patrimonio scientifico conservato in Umbria, nonché nelle conseguenti attività di formazione e aggiornamento professionale. Sono escluse dall'ambito della presente legge le Università e le Accademie.

2. Possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 che, in particolare, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere esperienze acquisite e comprovate a livello locale, nazionale o internazionale, e aver svolto attività con dimostrata efficacia e con carattere di continuità per almeno cinque anni, in coerenza con le finalità della presente legge;

b) l'attività svolta deve essere pubblicamente fruibile e di rilevante valore scientifico e tecnologico;

c) siano dotati di sede idonea e attrezzature tecniche adeguate;

d) siano dotati di personale qualificato destinato stabilmente all'attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, e alla valorizzazione e conservazione del patrimonio scientifico.

3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono iscritti, a richiesta, nell'Elenco regionale dei soggetti della cultura scientifica e tecnologica di cui all'articolo 7.

### **Art. 3**


#### **(Aree di intervento)**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione interviene mediante l'assegnazione di contributi a sostegno di:

a) programmi annuali e/o pluriennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura scientifica e tecnologica, limitatamente all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) progetti volti alla promozione e alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica nelle scuole di ogni ordine e grado, nella collettività e, in particolare, idonei a favorire la comunicazione e il raccordo tra scuola, scienza, ricerca e innovazione tecnologica;

c) progetti di promozione del migliore coordinamento tra più soggetti e istituzioni operanti nella diffusione della scienza e nella ricerca scientifica e tecnologica, nonché progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione delle strutture e dei centri per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica;



Gruppo consiliare

**Partito Democratico**

Il consigliere Luca Barberini

d) progetti destinati a potenziare e migliorare le strutture già impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica, nonché a valorizzare il patrimonio scientifico presente in Umbria;

e) progetti di ricerca e sperimentazione di metodologie idonee a garantire un'efficace didattica della scienza, anche attraverso il migliore utilizzo degli strumenti multimediali a disposizione, con particolare riferimento all'impiego delle nuove tecnologie;

f) progetti di promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e tecnologica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, pubblicazioni editoriali e multimediali, nonché la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico sia a livello nazionale che internazionale;

g) progetti riguardanti iniziative idonee a favorire il raccordo e la comunicazione tra il mondo della ricerca scientifica, quello della produzione e quello scolastico-educativo, con la specifica finalità di accrescere l'innovazione tecnologica per le attività produttive e diffondere la consapevolezza dell'importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo sostenibile della società.

#### **Art. 4**

##### **(Programmazione )**

1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi dettati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5, adotta il Piano triennale per la valorizzazione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, e lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

2. Il Piano triennale, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'articolo 3, determina:


- a) gli obiettivi generali e programmatici da conseguire;
- b) le modalità di presentazione e i criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
- c) l'entità delle risorse da destinare nel triennio alle finalità previste dalla presente legge e i criteri di assegnazione delle stesse.

3. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel Piano triennale, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5, approva il Programma annuale di attuazione.

#### **Art. 5**

##### **(Comitato tecnico scientifico)**

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico, quale organismo di consultazione della stessa Giunta in materia di ricerca e diffusione della cultura scientifica e tecnologica per la programmazione di cui all'articolo 4 e per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 3.



Gruppo consiliare

**Partito Democratico**

Il consigliere Luca Barberini

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da tre esperti di comprovata competenza nei settori delle scienze matematiche, fisiche e naturali, che vengono nominati secondo criteri definiti con apposito atto della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale con apposito atto definisce altresì le modalità di funzionamento del Comitato medesimo.

4. I componenti del Comitato vi partecipano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **Art. 6**

#### **(Sistema di valutazione e assegnazione delle risorse)**

1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge sulla base dei criteri stabiliti dal Piano triennale di cui all'articolo 4, comma 1, e secondo le risorse individuate nel Programma annuale di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i soggetti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sono iscritti nell'Elenco regionale dei soggetti della cultura scientifica e tecnologica di cui all'articolo 7, e si impegnano a garantire la responsabilità di direzione scientifica.

3. Rispetto alla programmazione annuale di cui all'articolo 4, comma 3, in caso di presentazione di un numero di progetti che eccedono le risorse previste, ai fini dell'assegnazione dei contributi sono valutati con preferenza i progetti di cui all'articolo 3 che rivestono, almeno, una delle seguenti caratteristiche:

a) sono presentati da una pluralità di soggetti costituiti in rete, anche mediante centri di servizio, così da favorire una più ampia integrazione e sinergia tra gli stessi, e una migliore qualità dei risultati;

b) rivestono un particolare impatto nella valorizzazione e nella conservazione del patrimonio scientifico esistente in Umbria, anche con la specifica finalità di accrescere la fruibilità dello stesso da parte dell'intera collettività regionale;


c) presentano un significativo contenuto innovativo nelle metodologie e nelle tecnologie didattiche e di ricerca;

d) presentano contenuti concretamente idonei a garantire, facilitare e sviluppare una stretta integrazione e raccordo tra cultura scientifica e tecnologica e il sistema scolastico, ovvero tra ricerca scientifica e tecnologica e il sistema produttivo dell'impresa;

e) presentano elementi di riferimento e coordinamento a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo all'ambito dei progetti europei.

4. Se, nonostante l'utilizzo dei criteri preferenziali di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), le risorse previste non sono sufficienti a finanziare i progetti presentati, le stesse sono proporzionalmente ridotte al fine di soddisfare le relative richieste.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 ammessi al finanziamento non possono beneficiare di altri contributi regionali erogati allo stesso titolo.



Gruppo consiliare  
**Partito Democratico**  
Il consigliere Luca Barberini

6. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.

7. La Giunta regionale, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse al finanziamento, provvede alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

#### **Art. 7**

##### **(Elenco regionale dei soggetti della cultura scientifica e tecnologica)**

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco regionale dei soggetti della cultura scientifica e tecnologica ove sono iscritti i soggetti di cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta.

2. L'elenco di cui al comma 1 raccoglie altresì tutte le informazioni relative ai soggetti impegnati nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche a livello nazionale e internazionale, nonché i dati relativi ai progetti finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture, agli enti e ai centri di ricerca scientifica e tecnologica presenti nel territorio regionale.

3. Tutti i dati e le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicati e aggiornati nel sito istituzionale della Regione.

#### **Art. 8**

##### **(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di valorizzazione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica.


2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'attività del Comitato Tecnico scientifico nonché alle modalità organizzative e funzionali del Comitato stesso.

3. Entro il 28 febbraio 2014 e con cadenza annuale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale dalla quale emergano i dati relativi ai finanziamenti assegnati ai beneficiari e la descrizione quantitativa e qualitativa dei progetti finanziati. La relazione evidenzierà inoltre l'applicazione dei criteri di selezione dei progetti per l'assegnazione dei finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 6 comma 3.

4. La relazione descriverà inoltre:

a) le attività di diffusione, integrazione e raccordo tra cultura scientifica e tecnologica, e le scuole di ogni ordine e grado;

b) le attività di raccordo e comunicazione tra la ricerca scientifica e il mondo della produzione, e il modo in cui la ricerca ha contribuito alla valorizzazione e all'innovazione delle risorse/attività produttive regionali.



Gruppo consiliare  
**Partito Democratico**

Il consigliere Luca Barberini

**Art. 9**  
**(Norme finali e transitorie)**

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il primo Piano triennale per la valorizzazione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4, comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi 60 giorni.

2. Entro 90 giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, dopo aver definito i criteri di nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5, e le modalità di funzionamento dello stesso:

- a) nomina i tre esperti del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) detta i criteri e le modalità di formazione, nonché di iscrizione nello stesso, dell'Elenco regionale dei soggetti della cultura scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7.

**Art. 10**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

**Il Consigliere**  
**(Luca Barberini)**